

STATUTO

Preambolo

L'Associazione "Osservatorio di Genere" – OSA aspira e lavora per una Società inclusiva e rispettosa di tutte le diversità, basata sull'uguaglianza, la giustizia, il diritto alla libertà di autodeterminazione e le pari opportunità per ogni essere umano.

In vista di ciò, adotta la prospettiva di genere come chiave di lettura e strumento di azione politica per promuovere iniziative di ricerca, sensibilizzazione, formazione e informazione a carattere interdisciplinare con l'obiettivo di eliminare la discriminazione e garantire pari opportunità.

La ricerca e la formazione rappresentano due ambiti di azione particolarmente rilevanti al fine di favorire l'integrazione della prospettiva di genere nei più diversi ambiti di studio e approfondimento, di offrire chiavi di lettura e strumenti operativi utili per interventi specifici su questioni di genere, sia per promuovere una maggiore sensibilizzazione che per diffondere nuove prassi politiche, economiche, sociali e culturali.

I - FORMA GIURIDICA, DURATA E SEDE

Art. 1

Sotto la denominazione di "Osservatorio di Genere"- OSA è costituita un'Associazione ai sensi degli artt. 60 e segg. del Codice civile svizzero. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e la sua sede legale è a Lugano. Ulteriori spostamenti e/o allargamenti futuri di sedi saranno decisi dall'Assemblea Generale.

II - SCOPI

Art. 2

L'Associazione non ha scopo di lucro. Le sue finalità sono quelle di monitorare la parità di genere e le normative in materia, promuovendo azioni volte alla valorizzazione della soggettività femminile e di genere e all'incremento delle pari opportunità, nel quadro di una democrazia inclusiva e partecipativa. Tali finalità riguardano la dimensione locale, nazionale e internazionale.

Essa si propone di:

- a) promuovere la ricerca, organizzare convegni, dibattiti e iniziative di formazione tese ad approfondire e diffondere la conoscenza delle problematiche inerenti la soggettività e l'esperienza femminili; il gender mainstreaming e le pari opportunità;
- b) fornire assistenza tecnica a enti pubblici e privati nell'ambito del gender mainstreaming (gender planning, budgeting e auditing) e dell'implementazione di strategie e prassi volte a promuovere le pari opportunità, nonché supportare queste attività anche attraverso l'erogazione di servizi di consulenza di vario genere;
- c) organizzare corsi di qualificazione a livello formativo, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione nonché attività di sensibilizzazione con particolare riferimento al gender mainstreaming;

- d) collaborare con altri enti a livello locale, nazionale e internazionale al fine di promuovere sinergie e scambi in ordine alle strategie e alle pratiche politiche efficaci in materia di genere e di pari opportunità;
- e) collaborare e promuovere iniziative editoriali di carattere scientifico divulgativo, didattico e pratico;
- f) promuovere e sostenere reti locali, nazionali ed internazionali rispondenti ai fini dell'Associazione;
- g) assumere ogni altra iniziativa intesa a raggiungere gli scopi istitutivi.

III – MEMBRI

Art. 3

Può diventare membro dell'Associazione qualsiasi persona o ente, con sede o rappresentanza nella Svizzera italiana, che si dedichi alla promozione della parità di genere e delle pari opportunità, all'informazione e alla sensibilizzazione del pubblico in questo ambito, aderisca alla Carta dei principi e degli obiettivi generali dell'Associazione, sia accettata dall'Assemblea Generale e abbia pagato la tassa sociale annuale prevista dall'articolo 7.

Può dimettersi dall'Associazione qualsiasi membro dandone comunicazione scritta al Comitato.

Il Comitato può decidere la sospensione di un membro e chiederne l'esclusione all'Assemblea Generale. La qualità di membro si perde in caso di inadempienza dei principi dell'Associazione e col mancato pagamento della tassa annuale.

IV–ORGANIZZAZIONE

Art. 4

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea Generale;
- b. Comitato.

Art. 4.1 - Assemblea Generale

L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'Associazione, retta dalle disposizioni di cui agli art. 64 e seguenti del CCS. È composta di tutti i membri. Ad essa competono:

- a. nomina/revoca i membri del Comitato;
- b. nomina/revoca il/la Presidente dell'Associazione;
- c. nomina i revisori;
- d. adotta i rapporti d'attività e approva il consuntivo;
- e. discute e approva le linee direttive e il preventivo;
- f. decide sulle domande d'adesione e d'esclusione;
- g. fissa la tassa annuale di membri;

- h. approva eventuali modifiche degli statuti e della Carta dei principi;
- i. decide su tutti gli oggetti non riservati ad altri organi

Art. 4.2

L'Assemblea Generale è convocata mediante comunicazione scritta almeno 20 gg. prima:

- a. in seduta ordinaria dal Comitato almeno una volta l'anno;
- b. in seduta straordinaria dal Comitato o su richiesta di almeno 1/5 dei membri dell'Associazione.

Art. 4.3

Tutti i membri hanno uguale diritto di voto.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 5 – Comitato

Il Comitato è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto da 3 membri fra cui il-la Presidente, eletti dall'Assemblea Generale. Il Comitato ha il compito di dirigere gli affari dell'Associazione e di rappresentarla di fronte a terzi.

Il Comitato ha le seguenti competenze:

- a. rappresenta, dirige e amministra l'Associazione;
- b. presenta il rapporto d'attività e il consuntivo all'Assemblea Generale;
- c. presenta le linee direttive e il preventivo all'Assemblea Generale;
- d. persegue la realizzazione degli obiettivi della Federazione avvalendosi eventualmente di collaborazioni esterne;
- e. presenta all'Assemblea Generale le domande di ammissione di nuovi membri e le proposte di esclusione.

Art. 6 – Presidente

Il-la Presidente rappresenta l'Associazione. L'Associazione è vincolata presso terzi dalla firma collettiva di due membri del Comitato.

V – MEZZI

Art. 7

L'Associazione si finanzia tramite:

- a. tassa sociale annuale;
- b. donazioni e lasciti;
- c. sussidi pubblici e privati;
- d. introiti provenienti da attività proprie;
- e. interessi sul capitale.

Art. 8

Gli impegni dell'Associazione sono garantiti unicamente dai mezzi definiti dall'Art. 7. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei membri.

Art. 9

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. I libri sociali e contabili dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza.

VI – MODIFICA DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO**Art. 10**

La modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione potranno essere deliberati solo dall'Assemblea Generale, convocata espressamente a tale scopo, con il voto di almeno 2/3 dei membri presenti.

Art. 11

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità

VII - DISPOSIZIONI FINALI**Art. 12**

Le norme del presente Statuto entrano in vigore con l'approvazione dell'Assemblea Costitutiva.

Art 13

Per quanto non previsto dai presenti statuti valgono le norme del CCS.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea costitutiva del 2 marzo 2012.